

ANFeA
Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni

STATUTO

Testo modificato a seguito legge 3/2018.

Approvato dal CD nel novembre 2018, da approvare dall'Assemblea Generale.

- Art. 1 – Costituzione, sede e durata
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Soci
- Art. 4 – Ambiti professionali
- Art. 5 - Elenco Professionale ANFeA
- Art. 6 – Organi dell'Associazione
- Art. 7 - Assemblea Generale
- Art. 8 – Consiglio Direttivo
- Art. 9 – Presidente
- Art. 10 - Segretario Generale e Tesoriere
- Art. 11 – Comitato di Valutazione
- Art. 12 – Collegio dei Probiviri
- Art. 13 - Collegio dei Revisori dei conti
- Art. 14 - Gruppi regionali
- Art. 15 - Comitato di Coordinamento Regionale
- Art. 16 – Codice deontologico e Regolamenti
- Art. 17 - Patrimonio ed Entrate
- Art. 18 – Modifica dello Statuto
- Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione
- Art. 20 - Clausola compromissoria

Art. 1 – Costituzione, sede e durata

- 1.1 È costituita l'Associazione Scientifica e Professionale senza fini di lucro, denominata: Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni (ANFeA).
- 1.2 L'Associazione è di natura privata, costituita per atto pubblico ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile;
- 1.3 L' ANFeA ha sede presso la Fondazione IDIS-Città della Scienza, Via Coroglio 104, Napoli
- 1.4 Il Consiglio Direttivo può istituire altre sedi, uffici, recapiti e rappresentanze in Italia e all'Estero
- 1.5 La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 2 – Finalità

- 2.1 L'Associazione ha le finalità di:
 - a) sviluppare e diffondere le conoscenze scientifiche, tecniche e tecnologiche dei Fisici, come fattore di crescita della Società;
 - b) promuovere e sviluppare il contributo delle scienze fisiche nella vita professionale e lavorativa della Società;
 - c) garantire alle Istituzioni pubbliche e private l'elevata e affidabile professionalità dei suoi soci.
- 2.2 A tal fine l'Associazione:
 - a) promuove lo sviluppo della Fisica e delle sue applicazioni, favorendo la cooperazione con Università, Enti di Ricerca, Enti pubblici e privati e mondo produttivo, e sollecitando la collaborazione con Associazioni e Istituzioni scientifiche affini, anche attraverso iniziative di tipo federativo;
 - b) promuove lo sviluppo e il riconoscimento sociale e normativo della professione di Fisico, ne tutela la specificità e la dignità professionale; sostiene l'inserimento dei laureati in fisica nei processi e nelle attività produttive, con speciale attenzione alle fasi iniziali della professione; favorisce il corretto e responsabile esercizio della professione, anche offrendo ai soci consulenza nello svolgimento della loro attività professionale;
 - c) svolge il ruolo di rappresentanza professionale in tutti gli ambiti interessati, per quanto concerne l'attività dei fisici nelle diverse articolazioni, definendo e aggiornando l'oggetto della professione, individuando i livelli di preparazione didattica e gli standard di qualità da rispettare nell'esercizio delle attività, rispondendo a richieste o provvedimenti sul fabbisogno di professionalità e competenze fisiche, nonché collaborando con organi

pubblici nella predisposizione di legislazione e normativa tecnica e partecipando alle Conferenze di servizi per l'elaborazione di piattaforme comuni a livello europeo;

- d) redige e mantiene aggiornato l'Elenco dei Soci professionisti, che certifichi la rispondenza delle prestazioni professionali degli iscritti a riconosciuti criteri di qualità e il rispetto di uno specifico Codice deontologico, anche mediante rilascio di apposito Attestato di qualità e qualificazione dei servizi;
- e) promuove, sostiene e assicura la formazione e l'aggiornamento continuo dei Soci professionisti con i mezzi ritenuti più idonei, fra i quali Scuole e Corsi direttamente gestiti o patrocinati e incontri tra fisici che operano nei diversi settori per favorire lo scambio di esperienze professionali in vista di possibili cambi di settore di attività;
- f) promuove e gestisce iniziative, anche in collaborazione con altre Organizzazioni, Enti e persone, di natura scientifica, professionale e promozionale, rivolte anche all'opinione pubblica, avvalendosi di adeguati mezzi di comunicazione.
- g) promuove forme di garanzia a tutela dell'utente delle prestazioni professionali, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento, presso il quale i committenti possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti da ANFeA agli iscritti.

2.3 Non rientra tra le finalità dell'Associazione la tutela sindacale degli associati o, comunque, lo svolgere, né direttamente né indirettamente, attività sindacale.

Art. 3 – Soci

3.1 I Soci sono suddivisi in:

- a) Soci ordinari
- b) Soci professionisti
- c) Soci onorari

3.2 Sono Soci ordinari coloro che, svolgendo attività scientifica e/o professionale nel campo della Fisica e delle sue applicazioni, nelle Università, in Enti Pubblici e Privati e nell'Industria, lo richiedano con le modalità di cui al Regolamento dell'ANFeA.

3.3 Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Presidente, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne Statuto, Regolamento e Codice Deontologico.

3.4. L'ammissione di nuovi Soci è approvata dal Consiglio Direttivo con le modalità indicate nel Regolamento. Si decade dalla qualità di Socio a seguito di recesso volontario, morosità o radiazione con le procedure riportate nel Regolamento.

3.5 Sono Soci professionisti i Soci ordinari iscritti nell'apposito Elenco Professionale ANFeA, di cui all'art. 5 del presente Statuto. Essi assumono la qualifica di Professionista Magistrale in Fisica o di Professionista Junior in Fisica in relazione al titolo di studio posseduto, rispettivamente laurea magistrale (o laurea quadriennale del previgente ordinamento) e laurea triennale. Le classi di Laurea e di Laurea magistrale sono specificate nel Regolamento di Valutazione di ANFeA.

3.6 La qualifica di Socio onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo a persone di alto valore scientifico e/o benemerite dell'Associazione. I Soci onorari godono degli stessi diritti dei Soci ordinari e sono dispensati dal pagamento della quota sociale.

3.7 I Soci sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Deontologico, nonché al pagamento delle quote annuali di associazione, entro i termini indicati nel Regolamento, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

3.8 Il Consiglio Direttivo, a seguito di pronunciamento del Collegio dei Probiviri con le procedure di cui al Regolamento di disciplina, può comminare ai Soci che contravvengono al Codice deontologico, sanzioni articolate su diversi livelli: avvertimento, censura, sospensione e radiazione.

Art. 4 – Ambiti professionali

4.1 Il Professionista Magistrale in Fisica svolge, con funzioni di responsabilità e uso di metodologie avanzate o innovative, attività professionali negli ambiti che richiedono padronanza del metodo scientifico, specifiche competenze tecnico-scientifiche e capacità di modellizzazione di fenomeni complessi. Tali attività sono raggruppate, sulla base delle competenze che il Professionista Magistrale in Fisica deve acquisire durante il tirocinio o la formazione post laurea magistrale, in settori utili per la caratterizzazione delle attività professionali e la gestione dell'Elenco dei Soci professionisti. I settori sono specificati nel Regolamento di Valutazione di ANFeA.

4.2 Gli ambiti delle attività svolte dal Professionista Magistrale in Fisica sono, a titolo esemplificativo i seguenti:

- a) applicazioni della fisica all'analisi e alla soluzione dei problemi, in particolare per l'uso efficace delle risorse disponibili e lo sviluppo di nuove opportunità, nonché supporto scientifico alle attività industriali, biomediche, e concernenti l'ambiente, il risparmio energetico e i beni culturali;
- b) sviluppo di modelli matematici volti all'ottimizzazione dei processi, all'analisi di fenomeni e sistemi complessi, anche di tipo tecnico-economico, alla progettazione di sistemi di controllo e gestione e allo sviluppo di metodi di business in ambito aziendale;

- c) attività di promozione dell'innovazione, trasferimento tecnologico e utilizzo delle tecnologie emergenti finalizzati al miglioramento di qualità di prodotti e servizi e al loro adattamento continuo allo sviluppo tecnologico;
- d) progettazione e realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da varie fonti (fossili, nucleari e/o rinnovabili) e con varie tecnologie,
- e) valutazione e certificazione degli impianti tecnologici, dei sistemi di sicurezza e dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti; controlli non distruttivi per applicazioni industriali, civili ambientali e mediche;
- f) applicazione di modellistica fisica e procedure sperimentali in ambito incidentologico e forense; misurazione e valutazione del rischio da agenti fisici; studi d'impatto ambientale e controlli su rischi di contaminazione e/o di incidente; analisi e valutazione dei rischi di rumore e vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di inquinamento luminoso o radioattivo;
- g) predisposizione, analisi e valutazione di sistemi di qualità, quali ad esempio quelli per la certificazione di processi aziendali e industriali, la certificazione ambientale, la sicurezza, i sistemi informatici e informativi;
- h) analisi, progettazione, procurement e management dei processi di gestione dell'informazione in ambito pubblico e privato; valutazione e stima statistica di grandezze e parametri da misure sperimentali, indagini statistiche e similari;
- i) sviluppo di modelli e di procedure sperimentali, relativi a processi atmosferici di rilevanza meteorologica e climatologica e a processi di diffusione, trasformazione e trasporto degli inquinanti;
- j) sviluppo di modelli, tecniche e procedure sperimentali relativi all'ambiente circumterrestre di rilevanza magnetosferica e spaziale, meteorologia spaziale, protezione dalla radiazione, inquinamento elettromagnetico, rischi di incidenti dovuti a frammenti spaziali, interazione tra la magnetosfera l'ambiente terrestre;
- k) applicazioni di metodologie e tecniche fisiche in attività biomediche; modellistica, simulazione, elaborazione di dati, immagini e segnali di interesse biomedico; attività e consulenza professionale in materia di protezione delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti; sviluppo e impiego di tecniche e attrezzature complesse. all'ottimizzazione e alla garanzia di qualità di apparecchiature.

4.3 Il Professionista Junior in Fisica svolge attività professionali, che implicano l'uso di metodologie standardizzate su sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva, quali, a titolo esemplificativo:

- a) applicazioni tecnologiche, a livello industriale e di laboratorio, di strumentazione e di sistemi di controllo;
- b) conduzione e gestione di apparecchiature complesse in industrie, enti pubblici e aziende ospedaliere;
- c) preparazione di software per strumentazioni di misura e gestione di reti di calcolatori, per misure fisiche e a fini applicativi;
- d) consulenza e supporto scientifico a servizi e attività industriali, tecnico-professionali, concernenti l'ambiente, la meteorologia, l'impatto dell'ambiente circumterrestre sulle tecnologie satellitari e terrestri, la climatologia, la protezione civile, la difesa del suolo, il risparmio energetico e i beni culturali;
- e) misure di vibrazione e microclima;
- f) controllo dell'inquinamento elettromagnetico, acustico, luminoso e radioattivo

Art. 5 – Elenco Professionale ANFeA

5.1 ANFeA istituisce e mantiene aggiornato l'Elenco Professionale ANFeA, articolato nelle due sezioni A e B nelle quali sono iscritti i Soci che dimostrino di possedere i requisiti di formazione e professionalità, secondo gli Standard definiti nel Regolamento di Valutazione e che si impegnino a mantenere aggiornata la loro professionalità e a rispettare il Codice deontologico di cui è dotato ANFeA. Le sezioni dell'Elenco possono individuare settori specifici di competenze.

5.2 I Soci iscritti nella Sez. A dell'Elenco sono autorizzati a usare il titolo di Professionista Magistrale in Fisica (FPM) con indicazione del settore di afferenza, mentre quelli iscritti alla sez. B possono usare il titolo di Professionista Junior in Fisica (FPJ)

5.3 L'iscrizione nell'Elenco, che ha carattere temporaneo ed è soggetta a verifica periodica, è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta del Socio interessato e su parere vincolante del Comitato di Valutazione. L'iscrizione nell'Elenco è soggetta al pagamento di una quota annuale aggiuntiva alla quota di associazione, di ammontare fissato dal Consiglio direttivo.

5.4 Per gli iscritti nell'Elenco Professionale ANFeA, l'Associazione si riserva di negoziare accordi collettivi per la stipula di Polizze di assicurazione professionale volontaria e di organizzarsi in materia previdenziale e assicurativa, sia agendo in modo autonomo sia negoziando accordi collettivi con gruppi o operatori del settore.

5.5 Il Consiglio Direttivo rilascia, su richiesta dell'interessato e su parere vincolante del Comitato di Valutazione e con le modalità previste dal Regolamento, apposita attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'EP di ANFeA;
- b) ai requisiti necessari per tale iscrizione;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di riferimento ;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

L'attestazione ha validità fintantoché il professionista risulta iscritto nell'Elenco professionale e la sua scadenza è specificata nell'attestazione stessa. Il professionista che utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione nell'E.P.

5.6 Il Consiglio Direttivo, d'accordo con il Comitato di Valutazione, decide in merito a richieste di iscrizione nell'Elenco Professionale che provengano da Soci in possesso di titolo di studio conseguito all'estero o di attestato professionale rilasciato da altra Associazione professionale convenzionata con ANFeA.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato di Valutazione;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) i Gruppi Regionali, Interregionali o Provinciali, limitatamente alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- h) il Collegio dei coordinatori regionali, interregionali e provinciali.

6.2 Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono tra loro incompatibili.

6.3 E' esclusa qualunque forma di retribuzione delle cariche sociali

Art. 7 – Assemblea Generale

7.1. L'Assemblea Generale è composta dai Soci Onorari e dai Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

7.2 L'Assemblea Generale dei soci è convocata, in seduta ordinaria, dal Presidente con le modalità previste dal Regolamento. L'Assemblea può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando ne sia fatta richiesta motivata dal Comitato dei Coordinatori Regionali o da almeno tre Consigli Direttivi Regionali, o Provinciali, o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

7.3 L'Assemblea convocata in seduta ordinaria è valida quando sia presente la metà più uno dei Soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima. Se l'Assemblea è convocata in seduta straordinaria, essa è valida in presenza di 2/3 (due terzi) dei Soci in prima convocazione e di almeno 1/3 (un terzo) in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima.

7.4 I soci possono farsi rappresentare, in Assemblea e nelle votazioni, da un altro Socio, con un massimo di tre deleghe per socio.

7.5 L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di questo, su designazione dei presenti, da un altro componente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio.

7.6 La Segreteria dell'Assemblea Generale è tenuta dal Segretario Generale della Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro Socio designato dal Presidente dell'Assemblea.

7.7 Di ogni seduta dell'Assemblea Generale deve essere redatto il verbale a cura del Segretario della Assemblea; il verbale delle sedute, controfirmato dal Segretario e dal Presidente della Assemblea, deve essere approvato nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

8.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto del Presidente e del Comitato di Presidenza, formato da sei Consiglieri, eletti tra i Soci Ordinari dall'Assemblea Generale con le modalità di cui al regolamento elettorale, e dal Coordinatore del CoCoRe di cui all'art. 15.

8.2 Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

8.3 Il Consiglio Direttivo designa il Vicepresidente nell'ambito dei propri componenti.

8.4 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Assume deliberazioni valide a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Su determinati argomenti è tenuto ad acquisire il parere, non vincolante, del Collegio dei coordinatori regionali secondo le procedure definite dal Regolamento. Può assegnare a ciascuno dei propri componenti deleghe specifiche operative.

8.5 Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il Presidente precedente, il Segretario Generale e il Tesoriere; possono altresì partecipare, su richiesta o su invito, il Collegio dei Revisori e il Coordinatore di ciascun Gruppo Regionale o Provinciale.

8.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, ogni volta questi lo ritenga opportuno, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti del Consiglio stesso.

8.7 Il Consiglio è validamente costituito qualora vi partecipi la maggioranza dei Consiglieri. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo è tenuto un processo verbale a cura del Segretario o suo sostituto.

8.8 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un componente del Comitato di Presidenza, subentra il primo dei non eletti. Il Consigliere subentrante resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio, compreso il Presidente, si intende decaduto e si procede alla sua rielezione. In tal caso, il Presidente della Associazione ha, entro trenta giorni dall'atto di decadenza, l'obbligo di convocare l'Assemblea Generale dei Soci per eleggere un nuovo Consiglio.

8.9 Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni o Gruppi di lavoro per affrontare, discutere e proporre soluzioni nell'ambito della professione, dell'attività scientifica, della didattica ed aggiornamento, delle attività editoriali. Le Commissioni hanno funzioni di supporto ed indirizzo per il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Presidente

9.1 Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

9.2 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vice Presidente assume la carica di Presidente Vicario per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione e ha, entro centoventi giorni dall'atto di cessazione, l'obbligo di convocare l'Assemblea Generale per eleggere un nuovo Presidente. Il Presidente subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato.

9.3 Il Consiglio Direttivo può conferire, dopo il termine del mandato, la qualifica di Presidente emerito per riconosciuti meriti e risultati conseguiti durante l'esercizio della funzione di Presidente. I Presidenti emeriti sono membri del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, finché Soci dell'associazione e non possono pertanto ricoprire altre cariche sociali.

Art. 10 – Segretario Generale e Tesoriere

10.1 Il Presidente designa, nell'ambito dei Soci Ordinari, un Segretario Generale e un Tesoriere, che partecipano alle riunioni del C.D. con voto consultivo. Durano in carica per la durata del mandato del Presidente e possono essere rinominati. La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario Generale.

10.2 Il Segretario generale:

- a) esercita, su delega del Presidente, la firma degli atti amministrativi;
- b) cura gli aspetti operativi del Collegio dei Probiviri, partecipando anche alle sue riunioni;
- c) svolge la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) tiene aggiornato il Libro dei Soci e l'Elenco Professionale ANFeA;
- e) è responsabile del trattamento dei dati personali dei Soci e delle informazioni sensibili ai sensi della normativa vigente in materia.

10.3 Il Tesoriere:

- a) esercita, su delega del Presidente, la firma per operazioni economiche e finanziarie;
- b) predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuali, accompagnandoli da idonea relazione; trasmette i bilanci annuali così predisposti al Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della Assemblea nella quale questi saranno posti in approvazione.

Art. 11 – Comitato di Valutazione

11.1 Il Comitato di Valutazione è formato dal Vice Presidente, da quattro soci, di cui almeno tre soci professionisti, eletti con le modalità di cui al regolamento elettorale e dai coordinatori dei Gruppi Regionali e Interregionali. Il Comitato di Valutazione è presieduto dal Vice Presidente.

11.2 I componenti del Comitato di Valutazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente eletto, subentra il primo dei non eletti. Il componente subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il componente cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Collegio si intende decaduto e si procede alla sua integrale rielezione.

11.3 Il Comitato ha il compito di valutare le domande e di proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione dei Soci nell'Elenco Professionale di ANFeA, di accertare periodicamente lo stato di aggiornamento continuo dei Soci professionisti e di emettere l'attestato di qualità e qualificazione dei servizi con le procedure previste nel Regolamento di Valutazione.

11.4 L'incarico di componente del Comitato è incompatibile con quello di componente del Consiglio direttivo (con l'eccezione del Vicepresidente) o del Collegio dei probiviri.

Art. 12 – Collegio dei Probiviri

12.1. Il Collegio dei Probiviri è costituito di tre componenti eletti dall'Assemblea Generale, con le modalità previste dal Regolamento, tra i Soci con anzianità di associazione almeno quinquennale. Il Segretario Generale svolge le funzioni di Segretario del Collegio.

12.2 I componenti il Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Collegio, subentra il primo dei non eletti. Il componente subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il componente cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Collegio si intende decaduto e si procede alla sua integrale rielezione.

12.3 Il Collegio elegge il Presidente al proprio interno e opera con le regole previste dal Regolamento di disciplina dell'Associazione.

12.4 Il Collegio dei Probiviri controlla la rispondenza del comportamento dei Soci con quanto prescritto dal Codice deontologico.

12.5 L'intervento del Collegio dei Probiviri avviene in seguito a richiesta della maggioranza dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo o su segnalazione, suffragata da prove, da parte di un Socio al Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Collegio dei Revisori dei conti

13.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito di tre componenti eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci.

13.2 I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente, subentra il primo dei non eletti. Il componente subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il componente cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Collegio si intende decaduto e si procede alla sua integrale rielezione.

13.3 Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa, con sola funzione consultiva, alle sedute del Consiglio; verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; sottopone ad analisi il bilancio consuntivo e preventivo annuali trasmessi dal Tesoriere ed elabora in merito una relazione che deve essere letta nell'Assemblea prima che questi siano posti in approvazione.

Art. 14 – Gruppi regionali e interregionali

14.1 ANFeA è articolata in Gruppi Interregionali, Regionali o Provinciali limitatamente alle Province autonome di Trento e Bolzano (nel seguito denominati Gruppi). Un Gruppo è costituito a seguito di delibera del Consiglio Direttivo. Le modalità e le procedure per la costituzione dei Gruppi sono riportate nel Regolamento.

14.2 I Gruppi non hanno autonomia amministrativa o contabile.

14.3 Ogni socio fa parte di un Gruppo in base alla residenza o al domicilio comunicato dallo stesso.

14.4 I Gruppi assolvono le seguenti funzioni:

- a) rappresentano l'Associazione nei propri contesti regionali e provinciali;
- b) mantengono rapporti con le Amministrazioni locali per conto e nell'interesse dell'Associazione;
- c) promuovono e attuano scambi di informazioni all'interno e all'esterno della Associazione.

14.5 I Gruppi definiscono autonomamente un proprio regolamento che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. La struttura interna deve prevedere i seguenti Organi:

- a) Assemblea Interregionale, Regionale o Provinciale;
- b) Consiglio Direttivo Interregionale, Regionale o Provinciale;
- c) Coordinatore Interregionale, Regionale o Provinciale.

14.6 Il Coordinatore rappresenta il Gruppo all'interno dell'Associazione, è componente di diritto del Comitato di Coordinamento Regionale ed è responsabile per le attività del Gruppo e diretto referente di fronte al Presidente.

Art. 15 – Comitato di Coordinamento Regionale

15.1 Il Comitato di Coordinamento Regionale è composto da tutti i Coordinatori Interregionali, Regionali o Provinciali ed è organo consultivo del Consiglio Direttivo.

15.2 Organizza la propria struttura e i propri lavori in maniera autonoma e ha facoltà di iniziativa e proposta nei confronti del Consiglio Direttivo.

15.3 Elegge tra i suoi membri il Coordinatore del Comitato, componente effettivo del CD.

15.4 Esprimere al Consiglio Direttivo parere obbligatorio, ma non vincolante, su questioni riguardanti:

- a) il bilancio consuntivo;
- b) le questioni a carattere generale riguardanti la professione;
- c) le proposte di modifica dello Statuto;
- d) ogni altro argomento previsto nel Regolamento.

Art. 16 – Codice deontologico e Regolamenti

16.1 L'Associazione è dotata di un Codice deontologico, comprensivo delle norme di condotta professionale alle quali sono soggetti i Soci professionisti.

16.2 L'associazione istituisce uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore come garanzia e tutela dell'utente, al fine di dirimere le eventuali controversie fra i singoli professionisti e i committenti, nonché fornire a terzi, su richiesta, le necessarie informazioni sull'attività professionale dei Soci Professionisti e sugli standard di qualità a essi richiesti.

16.3 L'Associazione, in applicazione del dettato del presente Statuto, è dotata di:

- a) il Regolamento generale contenente norme, procedure e indicazioni per il funzionamento delle attività e degli Organi;
- b) il Regolamento di amministrazione e contabilità;
- c) il Regolamento elettorale, che fissa le procedure di elezione degli Organi;
- d) il Regolamento di Valutazione, che fissa gli ambiti professionali, i requisiti e le modalità di iscrizione dei Soci nell'Elenco Professionale di ANFeA nonché le procedure e i livelli di verifica dell'aggiornamento continuo dei Soci Professionisti;
- e) il Regolamento di Formazione Continua che disciplina la formazione continua dei soci professionisti iscritti nell'elenco di ANFeA ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento
- f) il Regolamento di disciplina che fissa le procedure e le sanzioni per l'inosservanza del Codice deontologico. Lo svolgimento del procedimento disciplinare deve prevedere la contestazione degli addebiti, il diritto di difesa, le motivazioni del provvedimento e la possibilità di appello.

16.4 I Regolamenti e le loro modifiche, che possono essere proposte dal Consiglio Direttivo, dal Comitato di Valutazione, dal Collegio dei Revisori dei conti, dal Collegio dei Probiviri, dal Comitato di Coordinamento Regionale o da un numero di Soci almeno pari al 30% (trenta per cento), sono approvati dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei votanti. È ammessa la votazione per posta e per via telematica.

16.5 Il codice deontologico e le sue modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri sono approvati dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei votanti. È ammessa la votazione per posta e per via telematica.

Art. 17 – Patrimonio ed Entrate

17.1 L'Associazione non ha scopo di lucro.

17.2 Le risorse necessarie al conseguimento dei fini istituzionali derivano:

- a) dalle quote di adesione e dalle quote d'iscrizione annue, stabilite dal Consiglio Direttivo, dei Soci;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) dai beni mobili ed immobili che divengano, a seguito di conferimenti, di proprietà dell'Associazione;
- d) dai contributi eventualmente disposti a favore dell'Associazione da privati, Istituti, Enti e/o Organismi in genere, sia pubblici che privati;
- e) dalle somme e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti per erogazione di benefattori, di soci o per liberalità di terzi;
- f) dai proventi derivanti da ricerche, studi o documenti realizzati dall'Associazione;
- g) da accordi o convenzioni con Enti pubblici o privati o altre associazioni od organizzazioni;
- h) da manifestazioni organizzate con l'intento di sensibilizzare il pubblico alla realizzazione del programma e delle iniziative della Associazione.

17.3 -Le attività di formazione e l'attività sociale sono finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di Enti pubblici e privati, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle norme vigenti;

17.4 Per l'Associazione vige:

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- b) l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) l'esclusione dell'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per attività di formazione, formazione continua e professionalizzazione.

17.5 In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

17.6 L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Art. 18 – Modifica dello Statuto

18.1. Le modifiche di Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da un numero di Soci almeno pari al 30% (trenta per cento) degli iscritti, sono approvate dall'Assemblea Generale con la maggioranza degli aventi diritto di voto. È ammessa la votazione per posta o per via telematica.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione

19.1. L'Associazione può essere sciolta soltanto in sede di Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Soci in regola con il pagamento della quota di associazione.

19.2 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale con la maggioranza di tre quarti (3/4) dei Soci. Nella stessa sede saranno altresì assunte le opportune deliberazioni conseguenti.

Art. 20 – Clausola compromissoria

20.1. Qualunque controversia sorta come conseguenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad un arbitrato irrituale.

20.2 L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile territorialmente competente in riferimento alla sede ufficiale dell'Associazione.